

LA COSTITUZIONE E I PRINCIPI FONDAMENTALI

ARTICOLO 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

PRINCIPIO REPUBBLICANO: con il referendum del 2 giugno 1946 i cittadini italiani hanno scelto la repubblica come forma di governo, piuttosto che la monarchia. La repubblica è la forma di governo in cui il Capo dello Stato è un Presidente della Repubblica, eletto dal Parlamento e dai rappresentanti regionali, e con carica temporanea (7 anni).

PRINCIPIO DEMOCRATICO: democrazia vuol dire "potere del popolo". Questo principio è meglio specificato dallo 2° comma. La sovranità appartiene al popolo: sono i cittadini che prendono le decisioni ed esercitano il potere. Questo può avvenire "direttamente" (DEMOCRAZIA DIRETTA. Sono strumenti di democrazia diretta i referendum, le petizioni, il potere di iniziativa di legge), o in via indiretta, (DEMOCRAZIA INDIRETTA. Le elezioni rappresentano uno strumento di democrazia indiretta). Il corpo elettorale, (composto dai cittadini con diritto di voto), elegge il Parlamento, che ha il compito di approvare le leggi.

ARTICOLO 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

PRINCIPIO DELLA INVIOLABILITA' DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UOMO. La persona è un valore assoluto e va protetta da ogni prevaricazione, anche da quelle dello Stato. Non si parla di soli cittadini, ma di "uomini": a tutte le persone che si trovano sul territorio dello Stato, (anche agli stranieri), sono riconosciuti i diritti fondamentali, (diritto alla vita, alla salute, al nome, ecc.). "Inviolabili" significa che questi diritti non devono essere "violati" né da altre persone, né dallo Stato.

ARTICOLO 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA FORMALE: l'art. 3 stabilisce il principio di uguaglianza in senso giuridico (o formale): tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge.

PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA SOSTANZIALE: l'art. 3 statuisce che l'eguaglianza debba essere non solo formale, ma anche sostanziale. Il principio di uguaglianza sostanziale presuppone che la Repubblica si impegni a intervenire a favore dei cittadini che si trovino ostacolati nello sviluppo della loro personalità a causa delle loro precarie condizioni economiche o a causa della loro situazione sociale. E' quindi compito dello Stato intervenire affinché anche nella "sostanza", cioè nella realtà, nella vita di tutti i giorni, ogni persona abbia le medesime opportunità.

ARTICOLO 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

PRINCIPIO DEL LAVORO: l'art. 4 riconosce a tutti il DIRITTO AL LAVORO, che è il fondamento della Repubblica ai sensi dell'art. 1. Lo Stato ha il dovere di intervenire per garantire un posto di lavoro alla maggior parte delle persone e quindi deve impegnarsi per ridurre la disoccupazione. Il lavoro però è anche un DOVERE per il cittadino: ognuno, con la propria attività, deve contribuire al progresso della società.

ARTICOLO 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

PRINCIPIO DELL'UNITA' E INDIVISIBILITA' .DELLA REPUBBLICA: lo Stato italiano è uno e indivisibile e non può tollerare la separazione o la perdita di parte del suo territorio.

PRINCIPIO AUTONOMISTICO: la Costituzione riconosce le autonomie locali, (gli enti locali: Regioni, Province e Comuni), e la loro utilità nel fornire ai cittadini servizi che rispondano meglio alle esigenze locali.

PRINCIPIO DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO: la Pubblica Amministrazione si occupa di erogare i servizi di competenza dello Stato. La P. A. è strutturata in modo decentrato con organi centrali (a Roma, per esempio i ministeri) e organi periferici decentrati.

ARTICOLO 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

PRINCIPIO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE .

ARTICOLO 7

Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. (...)

ARTICOLO 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. (...)

PRINCIPIO DELLA LIBERTA' DI RELIGIONE. L'art. 7 riguarda i rapporti tra Chiesa Cattolica e Stato, "ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani". Il 2° comma regola i rapporti tra Chiesa Cattolica e Stato, dichiarando ancora validi i Patti Lateranensi (1929).

L'art. 8 stabilisce il principio di libertà religiosa, meglio esplicitato dagli artt. 19 e 20.

ARTICOLO 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

PRINCIPIO DELLA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA RICERCA

PRINCIPIO DELLA TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO E DELL'AMBIENTE

ARTICOLO 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. (...)

PRINCIPIO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE. La Repubblica ha scelto di rapportarsi alle altre nazioni in base al DIRITTO INTERNAZIONALE e non ai rapporti di forza. Lo straniero non può essere discriminato o rifiutato: la sua condizione è regolata dalla legge, che applica il diritto internazionale e i trattati internazionali. Lo straniero che ha subito nel suo Paese discriminazioni, o addirittura persecuzioni dovute a motivi politici, ha diritto ad ottenere asilo.

ARTICOLO 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

PRINCIPIO DELLA COESISTENZA PACIFICA. L'art. 11 stabilisce il principio pacifista, il RIPUDIO DELLA GUERRA: le controversie internazionali devono essere superate con il diritto e non con la forza. L'Italia può aderire alle ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, anche se questo comporta limitazioni della propria sovranità.

ARTICOLO 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

